

STATUTO

NENE' SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTORIO AL VOMANO TE PIAZZA
ERCOLE VINCENZO ORSINI 8
Numero REA: TE - 168110
Codice fiscale: 01967710672
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

- ALLEGATO "A" AL N.29854 DI RACCOLTA -

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituita la società cooperativa sociale di tipo B sotto la ragione sociale "NENE' SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B", con sede legale in Montorio al Vomano (TE).

Articolo 2

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Durata

Articolo 3

La durata della società, fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Oggetto sociale

Articolo 4

La cooperativa, al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, ha per oggetto lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali in particolare l'esercizio, in forma di impresa, delle seguenti attività:

- 1) gestione di ristoranti, mense aziendali, interaziendali, scolastiche, in ospedali, case di cura, convitti, caserme, enti, università, ecc., fornitura di generi alimentari;
- 2) costituzione e gestione centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in genere;
- 3) costituzione e gestione centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo, quali, ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, convitti, università, caserme, in luoghi di lavoro e ovunque esistano comunità o aggregati di persone;
- 4) somministrazione alimenti e bevande al pubblico nei self-service non classificabili nelle tipologie di mense sopra indicate, nei ristoranti, nei bar, negli spacci, nelle rosticcerie e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;
- 5) prestazione di servizi di consulenza relativi a problemi organizzativi e di ristorazione ad imprese e ad Enti pubblici;
- 6) fornitura di servizi per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, intrattenimenti, pranzi, ecc.;
- 7) vendita a chiunque dei prodotti della cooperativa;
- 8) acquisto e vendita di generi alimentari al minuto e all'ingrosso;
- 9) assunzione ed esecuzione, a favore di privati o di enti pubblici, di lavori di manutenzione di impianti, attrezzature e ambienti in genere;
- 10) affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di

ristorazione e commerciali in genere;
11) vendita di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici ("vending");
12) ristorazione su mezzi di trasporto collettivi;
13) assunzione ed esecuzione, direttamente od in appalto, sia a favore di privati che di enti pubblici, di lavori di pulizia in genere e manutenzione del verde;
14) assunzione ed esecuzione di servizi di lavaggio stoviglie e riassetto cucine presso enti pubblici e privati;
15) organizzazione e gestione, direttamente o per conto terzi, di residenze, alberghi o appartamenti da adibire all'accoglienza e soggiorno di vacanza per adulti o minori o altre categorie di cittadine e cittadini classificabili o inserite in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale e anche per extracomunitari;
16) assistenza scuolabus;
17) formazione, verso soci o terzi, in ogni materia inerente l'attività della cooperativa;
18) svolgimento di ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del servizio espletato dalla cooperativa;
19) studio, ricerca, fornitura di tecnologie atte alla realizzazione, l'impianto e l'insediamento di opifici industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, inerenti la ristorazione e similari;
20) assunzione ed esecuzione di servizi di rifacimento stanze e letti;
21) svolgimento di attività di facchinaggio, gestione e movimentazione merci, gestione logistica, gestione di magazzini e piattaforme, autotrasporto merci per conto terzi in ogni forma e modalità, comprese le attività di caricatore, vettore, spedizioniere e corriere;
22) organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;
23) organizzazione e gestione di viaggi, gite o campeggi a carattere ricreativo-culturale, colonie estive, di studio e ricerca, specie nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;
24) assunzione e gestione di strutture turistiche, sportive, alberghiere, stabilimenti balneari e marinerie;
25) amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi;
26) gestioni documentali elaborazione e trattamento dati (archiviazione in originale di documentazione, archiviazione elettronica e lettura ottica, creazione di banche dati ed elaborazioni connesse, rilevazioni di informazioni, ricerche

di mercato e di opinione, sistemazione statistica dei dati e loro valutazione e divulgazione) e conservazione documenti informatici;

27) sviluppo e fornitura di soluzioni e tecnologie informatiche (software, applicazioni web, servizi di hosting, hardware).

28) fornitura e vendita di prodotti complementari monouso.

29) servizi di biblioteca;

30) ogni attività utile al raggiungimento dello scopo di cui infra sempre in riferimento alla legge 381/1991, articolo 1, comma 1, lettera b e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte le attività predette potranno essere svolte dalla cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura. Per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per il fine predetto e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti o conseguenti allo scopo e/o all'oggetto sociali, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: a) assumere partecipazioni in cooperative in genere a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; b) costituire, aderire od assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo, imprese e consorzi, costituite o da costituire, se svolgano attività analoghe, strumentali, complementari o comunque accessorie all'attività sociale, o vi aderiscano altre cooperative o svolgano attività di servizio di assistenza tecnico-amministrativa, e simili; c) dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e sviluppare le organizzazioni cooperative, a fornire servizi, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili; d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce o partecipa nonché a favore di altre cooperative; e) concedere e/o ricevere finanziamenti di qualsiasi tipo alle/dalle società partecipate, così come disciplinato dal D.Lgs. 385/93 e relativi provvedimenti attuativi nonché di modifica e/o integrazione, al fine dello sviluppo della loro attività, escludendo tassativamente

l'esercizio nei confronti del pubblico di tale operatività; f) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le cooperative e partecipate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini d'elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali; g) partecipare a gare per l'ottenimento in appalto o in concessione di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere inerenti il proprio oggetto sociale; h) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'U.E., dallo Stato, dalle Regioni e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; i) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati; l) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni e integrazioni; m) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'Art. 4, L. 31 gennaio 1992, n.59; n) adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6, L. 31 gennaio 1992, n.59; o) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile; p) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie; q) cedere a chiunque in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della cooperativa; r) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, magazzini, impianti e depositi necessari per l'espletamento ed il conseguimento dell'oggetto sociale; s) entrare e/o partecipare in consorzi in genere e leghe (ad esempio altre cooperative).

Resta precluso alla società lo svolgimento di qualsiasi attività per la quale occorran particolari requisiti o autorizzazioni, sino a quando tali requisiti o autorizzazioni non vengano conseguiti.

Scopo mutualistico

Articolo 5

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione

sociale dei cittadini, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, di perseguire la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale diretta alla realizzazione di finalità di interesse generale così come previsto dal D. Lgs. n. 112/2017, di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e di assicurare il lavoro ai propri operatori mediante la prestazione di servizi nell'ambito delle attività individuate al precedente articolo 4.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 03 aprile 2001, n. 142, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, può costituire anche fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa può inoltre, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n.59/92, predisporre piani di programmazione pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e può svolgere altresì la propria attività anche con i terzi non soci.

Capitale sociale

Articolo 6

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque e centesimi zero (Euro 25,00) e non superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del Codice civile.

I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque e centesimi zero (Euro 25,00) e non superiore ai limiti

consentiti dall'art. 2525 del Codice civile.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Soci cooperatori

Articolo 7

Il numero dei soci cooperatori è di almeno tre. Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone che abbiano adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quelle della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o interessi non sino in contrasto con quelli della cooperativa.

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli affari sociali.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Ammissione a socio

Articolo 8

Chi intenda essere ammesso a socio cooperatore deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

1) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale;

2) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Amministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 c.c.

Versamento quota socio cooperatore

Articolo 9

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamento della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Doveri del socio cooperatore

Articolo 10

I soci sono obbligati:

a) all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;

b) al versamento delle quote sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo.

Trasferimento e vincoli sulle quote del socio cooperatore

Articolo 11

Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria

quota al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.

Cessazione da socio cooperatore

Articolo 12

I soci cooperatori cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte.

Recesso del socio cooperatore

Articolo 13

Il recesso del socio cooperatore è ammesso nei casi in cui non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo oppure negli altri casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata a mezzo posta o a mano, agli Amministratori i quali, entro sessanta giorni, deliberano in merito.

La delibera che ammette il recesso è annotata a libro soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

Decadenza ed esclusione del socio cooperatore

Articolo 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può essere escluso:

- 1) in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
- 2) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale). In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;
- 3) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;
- 4) quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa o all'immagine della stessa;
- 5) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

6) qualora non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

7) qualora il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.

Liquidazione della quota del socio cooperatore

Articolo 15

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio cooperatore la liquidazione della quota sociale da esso posseduta, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio. La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto o escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Rimborso della quota agli eredi del socio cooperatore

Articolo 16

In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo all'eventualità concessa al secondo comma dell'articolo stesso qualora l'erede possieda i requisiti di ammissione alla Società.

Competenze dei soci

Articolo 17

I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli Amministratori;
- 3) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore se previsti;
- 4) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

6) la concessione di autorizzazioni all'organo amministrativo per il compimento delle operazioni di straordinaria amministrazione.

Modalità di decisione

Articolo 18

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o parere espresso per iscritto, salvo non sia espressamente richiesto dal presente Statuto o dalla legge l'adozione di una decisione da parte dell'Assemblea dei soci.

Assemblea dei soci

Articolo 19

L'Assemblea è composta da tutti i soci: essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della Società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Convocazione dell'Assemblea

Articolo 20

Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario o a mezzo di telegramma almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'Organo Amministrativo con comunicazione contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta

elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato in proprio o per delega l'intero capitale sociale e sia presente l'Organo Amministrativo al completo e il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Intervento in Assemblea

Articolo 21

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti a libro soci cooperatori da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei soci iscritti nel libro soci. L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'Assemblea possa tenersi per videoconferenza, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video-audio. Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci iscritti nel libro soci, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal

Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega da altra persona nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Maggioranze

Articolo 22

Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente Statuto, le decisioni dei soci sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Per le materie di particolare interesse riservate all'Assemblea, essa delibera validamente con la volontà di due terzi dei soci.

Verbale

Articolo 23

Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso due scrutatori, scegliendoli tra i soci.

Nei casi di cui all'art. 2480 c.c., il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dall'Amministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Intervento alle assemblee

Articolo 24

Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio che abbia diritto al voto o da un familiare entro il secondo grado di parentela, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Diritto di voto

Articolo 25

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui apportato.

Presidenza delle assemblee

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza di questi, da persona designato di volta in volta dall'Assemblea.

Il Presidente sceglie ove lo ritenga necessario due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere anche persona estranea alla Società e che deve essere Notaio quando trattasi di Assemblea che

modifica l'atto costitutivo e/o lo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme restando le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea che modificano l'atto costitutivo e/o lo Statuto saranno verbalizzate dal Notaio e devono essere inserite sul libro verbali assemblee.

Votazioni in Assemblea

Articolo 27

Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano.

Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

Amministrazione

Sistemi di amministrazione

Articolo 28

Non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 29

La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dai soci ai sensi di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. I membri di tale organo possono agire anche in modo non collegiale ma in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'Assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche. In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257 c.c.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per più di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.

Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 30

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto

della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice presidenti, ai quali può anche delegare parte delle proprie attribuzioni. Il VicePresidente - o quello più anziano di età se ne è stato nominato più di uno - sostituisce il Presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso che sia assente o impedito o che versi per una particolare questione in conflitto di interessi nell'esercizio del potere di rappresentanza della Cooperativa. Il Consiglio può nominare un Segretario in persona anche esterna alla Società.

Convocazione e delibera del Consiglio di Amministrazione

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente, o da uno dei Vice-Presidenti, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Saranno tuttavia validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente l'Organo Amministrativo al completo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, in qualità di invitati, il o i Direttori Generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i Dirigenti cui sono conferite specifiche procure o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della Cooperativa.

Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire

la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Compiti e poteri dell'Organo Amministrativo

Articolo 32

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dello Statuto, siano riservati alla competenza dei soci, i quali possono, in sede di nomina, stabilire anche delle limitazioni. Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno.

Rappresentanza della Cooperativa

Articolo 33

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Qualora gli Amministratori non agiscano in modo collegiale, la rappresentanza legale della società apparterrà a ciascun amministratore con firma libera e disgiunta nel caso agiscano in via disgiuntiva e con firma tra loro congiunta nel caso agiscano in via congiuntiva.

Deleghe al Comitato Esecutivo c/o a Consiglieri

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e fino a due Consiglieri determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'art. 2381 c.c. Alle riunioni del Comitato

Esecutivo possono partecipare, in qualità di invitati il o i Direttori Generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i Dirigenti cui sono conferite specifiche procure o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della Cooperativa. Il Comitato Esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.

Controlli

Articolo 35

È facoltà dell'Assemblea nominare, alternativamente o contestualmente, un Organo di Controllo e/o un revisore dei conti anche in forma di Società di revisione.

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Articolo 36

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, cod.civ., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito, ai sensi dell'art. 2397 cod.civ., da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 cod.civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 cod.civ..

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Patrimonio sociale

Articolo 37

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;
- 2) dalla riserva legale;
- 3) dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- 4) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società sia all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-quater le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 38

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. La Cooperativa, in base a quanto disposto dall'art. 2545-sexies, deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Destinazione dei residui attivi

Articolo 39

Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30 per cento al fondo di riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

- 1) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente;
- 2) all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti

e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
3) ad eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ristoro, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale sociale, in relazione all'ammontare delle prestazioni dai medesimi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso dell'esercizio sociale di riferimento;

4) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.

L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva legale, può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto dal presente Statuto proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Alla società è vietato di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 40

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Destinazione del residuo attivo in caso di cessazione

Articolo 41

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

a) al rimborso delle quote di partecipazione Cooperativa, compreso il valore degli aumenti gratuiti e di eventuali sovrapprezzi;

b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Regolamento

Articolo 42

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società è disciplinato - oltre che dalle disposizioni dello Statuto - dall'apposito regolamento interno per i soci operatori e dipendenti redatto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera

compagine sociale.

Clausole mutualistiche

Articolo 43

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.lgs. CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite da questo Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Varie

Norme di rinvio

Articolo 44

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge speciali in materia alle quali si fa riferimento e in quanto compatibili le disposizioni delle società a responsabilità limitata.

F.to: PROSPERI CARLA - LUIGI DE GALITIIS NOTAIO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE (BOLLO VIRTUALE), ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007, mediante M.U.I.